

LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1986, N. 7

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
25 novembre 1982, n. 10 concernente contributi a favore
delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano¹**

Art. 1

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Norma transitoria)

1. Fino a quando non sarà costituita la Sezione provinciale di Bolzano dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), l'ammontare del contributo annuo erogato alla delegazione provinciale UNCEM di Bolzano è aumentato di una somma pari al contributo erogato a favore della sezione provinciale di Trento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.).

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10, il termine per la presentazione delle domande di contributo relative all'anno 1986 da parte delle Sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) è fissato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

¹ In B.U. 2 settembre 1986, n. 38.

² Aggiunge un nuovo comma all'art. 1 della l.r. 25 novembre 1982, n. 10.

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Al maggior onere di lire 20 milioni, in ragione d'anno, derivante dalla presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1986, mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

